

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI LAVELLO.

Art.1

Il materiale librario e documentario, gli oggetti di interesse artistico, storico, scientifico, i mobili e le attrezzature esistenti nella biblioteca Comunale di Lavello sono affidate per la custodia e per la consultazione al Bibliotecario.

Art.2

Ogni unità di materiale librario e documentario che entra in Biblioteca deve essere registrato nel Registro cronologico d'entrata.

Art. 3

Oltre il registro cronologico di entrata devono essere tenuti:

- Registro dei verbali. delle riunioni della Consulta
- catalogo alfabetico per autori;
- Registro dei prestiti per soggetti;
- Registro delle opere smarrite o sottratte.

Art.4

I volumi devono essere muniti di bollo della Biblioteca sul frontespizio, sull'ultima pagina stampata e su altra determinata e sul verso di ciascuna tavola fuori testo.

Art. 5

Alla fine di ogni anno verrà redatto. un riassunto statistico sulla consistenza del patrimonio librario e sul movimento dei lettori, delle letture e dei prestiti.

Art.6

La Biblioteca Comunale di Lavello resterà aperta al pubblico secondo l'orario stabilito dalla Giunta Comunale, sentita la Consulta ed il Bibliotecario.

Art.7

Ogni anno per 15 giorni, in periodo da stabilirsi dalla consulta, fra luglio e settembre, la Biblioteca resterà chiusa al pubblico per consentire il controllo ed il riordino del materiale, la pulizia dei volumi e lo scarto di quelli deteriorati. Durante la chiusura dovranno funzionare, almeno per un'ora al giorno, i servizi d'informazione e di prestito.

Art. 8

Sono ammessi alla lettura nella Biblioteca tutti coloro che hanno compiuto il 6° anno di età. Per ottenere in lettura un'opera è sufficiente farne richiesta al personale di biblioteca, presentando idoneo documento di riconoscimento.

Dì norma non si possono dare in lettura più di due opere nè più di quattro volumi per volta.

Art.9

Non è permesso ai lettori scrivere o fare segni sui libri, con qualsiasi mezzo, anche per correggere evidenti errori di stampa.

Art.10

Non può essere data in lettura un'opera non ancora registrata.

Art.11

Nella sala di lettura non è permesso a due o più lettori, salvo autorizzazione del personale di biblioteca, servirsi contemporaneamente di una medesima opera.

Art.12

Non è consentito ai lettori trattenersi nella sala di lettura per motivi estranei allo studio.

Art.13

Il lettore non potrà uscire dalla Biblioteca se prima non restituisce le opere ricevute in lettura.

Art. 14

Il personale di biblioteca è, a disposizione dei lettori per qualsiasi informazione.

Art. 15

Il prestito dei libri della Biblioteca Comunale di Lavello è concesso previa richiesta. L' ammissione al prestito è revocata qualora l'utente non osservi disposizioni dello statuto e del regolamento..

Art. 16

Il prestito ha la durata di massimo 15 giorni, salvo eventuale proroga accordata dal bibliotecario per un massimo di ulteriori quindici giorni.

Art. 17

Di norma non può essere accordato il prestito di più di un volume per volta. E' facoltà del Bibliotecario consentire il prestito di più opere o volumi.

Art.18

Sono escluse dal prestito le opere di consultazione generale (enciclopedie, dizionari, ecc.) il materiale manoscritto o a stampa di particolare pregio storico o artistico, il materiale dal quale l'eventuale donatore abbia vietato il prestito, il materiale della sezione locale, quotidiani, riviste, ecc.

Art.19

Il lettore ha il dovere di non concedere ad altri il libro avuto in prestito e di conservarlo con la massima cura.

Art.20

All'atto di ricevere un volume il lettore deve controllare l'integrità e lo stato di conservazione e far presente al personale addetto le mancanze e i guasti in essa eventualmente riscontrati.

Art. 21

In caso di mancata restituzione delle opere avute in prestito nel tempo stabilito dal precedente art..16, il lettore viene invitato con lettera a provvedere alla mancata restituzione.

Se l'invito non viene accolto con sollecitudine, l'utente dovrà versare l'equivalente in denaro dell'opera più una somma fissata dalla Consulta a titolo di risarcimento del danno provocato al patrimonio della Biblioteca..
